



COMUNE DI ALIMENA

Provincia di Palermo

Area Tecnica

Ordinanza n° 85 del 13.12.2016

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza di divieto di immissione in pubblica fognatura di reflui non conformi ai limiti tabellari di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.e i. e L.R. 27/86.

Premesso che:

- la Società AMAP S.p.a., gestore del servizio idrico integrato di questo Comune, con note prot. 26829 del 11.07.2016, prot. 29678 del 28.07.2016, prot. 31494 del 08/08/2016, prot. 35376 del 08.09.2016, prot. 36459 del 16.09.2016, prot. 40463 del 07.10.2016, prot. 44167 del 02.11.2016, pervenute rispettivamente al prot.4819 in data 11.07.2016, prot. 5221 in data 28.07.2016, prot. 5496 in data 11.08.2016, prot. 6318 in data 15.09.2016, prot. 6429 in data 20.09.2016, prot. 7221 in data 14.10.2016 e prot. 7883 in data 03.11.2016, a seguito delle analisi di autocontrollo svolte dalla stessa sui campioni prelevati rispettivamente in data 13 Giugno, 4 Luglio, 01 Agosto, 1 Agosto, 5 Settembre, 3 Ottobre e 3 Ottobre/2016, ha rilevato scarichi anomali all'ingresso dell'impianto di depurazione del centro abitato, i cui valori dei parametri accertati non risultano conformi ai limiti previsti dalla tabella 1 della L.R. 27/86;
- la Società AMAP S.p.a., con le suddette note, ha altresì evidenziato che tali non conformità rilevate potrebbero provocare uno scadimento qualitativo delle acque reflue in uscita dall'impianto;
- Visti i rapporti di prova delle analisi effettuate dal laboratorio reflui della Società AMAP S.p.a., allegati alle note innanzi citate, da cui si rileva il superamento dei seguenti parametri: BOD5, COD, SST, AZOTO TOTALE, AZOTO AMMONIACALE, TENSIOATTIVI;

Considerato che:

- *l'eccedenza di BOD5 e COD potrebbe essere causata dalla presenza di sostanze organiche e inorganiche al di sopra dei limiti ammessi per lo scarico in fognatura;*
- *l'eccedenza dei SST (Solidi Sospesi Totali) potrebbe essere causata dalla presenza di rifiuti solidi derivanti da attività non ammesse quali la triturazione per lo smaltimento di rifiuti solidi con dissipatori, deiezioni di animali derivanti da stalle o allevamenti abusivi, etc.;*
- *l'eccedenza dei composti azotati potrebbe essere causata dall'uso generalizzato per le attività domestiche e produttive di detersivi ad alto contenuto ammoniacale; dalla presenza di stalle, allevamenti o attività di macellazione con scarichi abusivi;*
- *l'eccedenza dei tensioattivi potrebbe essere causata da scarichi da insediamenti produttivi non autorizzati ovvero dagli scarichi di insediamenti civili i quali, ai sensi delle vigenti norme e regolamentari, sono sempre ammessi in pubblica fognatura.*

Vista la legge 26.04.1983, n. 136 con s.m.i., recante disposizioni sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici, che in particolare all'articolo 2 dispone: *“è vietata la produzione, la detenzione, l'immissione, l'introduzione nel territorio dello Stato l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per categorie cationici e anfolitici e allo 80 per cento per le categorie non ionici e anionici calcolati secondo i metodi riconosciuti dalla Comunità Europea.*

E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio ambientale.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 1.032,91 a € 10.329,13;

Visto l'articolo 6 della predetta legge 136/83, che così dispone: *“Il Sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, dal decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n.62 e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della Sanità”;*

Ritenuto, pertanto, necessario di dovere provvedere ad una verifica degli scarichi, provenienti dalle civili abitazioni e dagli insediamenti produttivi e dei prodotti (detersivi, detergenti, vernici e emulsionanti) commercializzati nel territorio di questo Comune, i quali potrebbero risultare causa degli inconvenienti riscontrati;

Richiamati:

l'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, che così dispone: *“ Chiunque, salvo che il fatto non costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro;”*

l'articolo 129 del D.Lgs. 152/2006, che così dispone: *“ l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico”;*

Vista la L.R. 15.05.1986, n. 27 con s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 con s.m.i.;

Vista la legge 26.04.1983, n. 136;

Visto il D.P.R. 05.04.1989, n. 250;

Visto il D.Lgs. 267/2000 con s.m.i.;

Visto l'articolo 69 dell'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto il T.U. leggi sanitarie;

ORDINA

- Il divieto di immettere nella pubblica fognatura reflui provenienti da insediamenti civili, produttivi e produttivi assimilabili agli scarichi civili, che non rispettano i limiti di cui alla

tabella 1 della L.R. 27/86 e alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 con s.m.i..

- Il divieto di immettere nella pubblica fognatura, per acque nere, acque meteoriche e/o tecnologiche provenienti da piazzali etc.
- I titolari degli scarichi, ai fini delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, al personale incaricato di compiere i controlli.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, nonché delle disposizioni di cui alla L.R. 27/86 e del D.Lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, saranno punite con le sanzioni amministrative di cui al titolo V della parte terza del D.Lgs. 152/2006 con s.m.i., fatte salve le diffide e provvedimenti di cui all'articolo 130 (inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico) del medesimo D.Lgs. 152/2006.

La presente ordinanza viene emessa in applicazione del D.Lgs. 152/2006, per motivi di igiene e sanità pubblica nonché per la tutela dell'ambiente.

I trasgressori verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria competente per l'inottemperanza all'ordine dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

DISPONE

Al Corpo di Polizia locale, che potrà avvalersi di personale del questo Settore Tecnico ed eventualmente del personale dell'ASP per accertare la regolarità degli scarichi:

- di accertare ogni eventuale immissione non autorizzata in fognatura che determina gli inconvenienti di cui alle premesse; al riguardo si dispongono accertamenti specifici in tutte le attività produttive che potenzialmente possono causare l'esistenza e gli inconvenienti segnalati. In merito dovrà accertarsi la esistenza e la validità dell'autorizzazione allo scarico con l'individuazione del pozzetto sifonato di scarico, al fine di potere effettuare i prelievi dei campioni ove necessario;
- di dare avvertimento ai titolari degli scarichi riguardo lo scrupoloso rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 della L.R. 27/86 e tabella 3 dell'allegato V del D.Lgs. 152/2006, per l'immissione in pubblica fognatura e le trasgressioni, fatte salve le eventuali sanzioni penali, verranno punite con l'applicazione delle specifiche sanzioni amministrative pecuniarie di cui al titolo V della parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- di dare espreso avvertimento ai titolari di scarichi di non immettere nella pubblica fognatura, per acque nere, acque meteoriche e/o tecnologiche provenienti da piazzali etc.;
- di notificare la presente ordinanza ai titolari di scarichi di attività produttive;
- di divulgare la presente ordinanza, mediante affissione della stessa nei locali ed esercizi pubblici;
- di vietare l'eventuale detenzione o immissione in commercio, nel territorio di questo Comune, di prodotti (detersivi e/o detergenti) non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30.04.1962, n. 283 con s.m.i., dal D.L. 30.12.1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n.62 e dalla legge 136/83;
- di accertare che i detersivi commercializzati nel territorio di questo Comune riportino sulle confezioni o sulle etichette appostevi, le indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili e indelebili così come disposto dall'articolo 7 della legge 136/83.

Si dispone inoltre:

- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Alimena, alla sezione “*in primo piano*”, nonché presso l’albo pretorio on-line per la durata di giorni centottanta;
- l’invio della presente Ordinanza, per gli adempimenti consequenziali, unitamente alle note dell’AMAP prot. 26829 del 11.07.2016, prot. 29678 del 28.07.2016, prot. 31494 del 08/08/2016, prot. 35376 del 08.09.2016, prot. 36459 del 16.09.2016, prot. 40463 del 07.10.2016, prot. 44167 del 02.11.2016, prot. 26829 del 11.07.2016, prot. 29687 del 28.07.2016, prot. 31494 del 08/08/2016, prot. 35376 del 08.09.2016, prot. 36459 del 16.09.2016, prot. 40463 del 07.10.2016, prot. 44167 del 02.11.2016, al corpo di Polizia locale, all’ASP Palermo - Dipartimento di Prevenzione Medico - Unità Operativa Territoriale di Prevenzione di Petralia Sottana;
- l’invio della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, all’ARPA Sicilia sede di Palermo e all’AMAP.

Il Corpo di Polizia locale resta incaricato alla vigilanza del rispetto della presente Ordinanza e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i. e della L.R. 27/86.

IL SINDACO
Dott. Alvise STRACCI